

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Renato BORRUSO Presidente
" Mario Rosario MORELLI Consigliere
" Vincenzo PROTO "
" Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. "
" Giulio GRAZIADEI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI in persona del
Presidente p.t., elett.te dom.to in Roma, via dei Prefetti n. 17 c/o l'avv.
Antonio Pandiscia che lo rapp.ta e difende unitamente all'avv. Nino Lo Presti
giusta delega a margine del ricorso

Ricorrente

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI PALERMO;

Intimati

e sul secondo ricorso n. 4925/94 proposto

da

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
elett.te dom.to in Roma viale Carso n. 67 presso l'avv.
Vincenzo Falcucci che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del c/ricorso
e ricorso incidentale

C/ricorrente e ricorrente incidentale

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI PALERMO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Intimati

avverso la sentenza 93/94 della Corte d'Appello di Palermo dep. il 3.2.1994;
il Cons. Dott. Panebianco svolge la relazione; sono presenti per i ricorrenti gli
Avv.ti Pandiscia e Falcucci che chiede accoglimento dei ricorsi;
il P.M. Dott. Cinque conclude per il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con delibera dell'1.10.1991 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti,
in accoglimento del ricorso proposto da _____ avverso la delibera
del 12.12.1990 del Consiglio Regionale Siciliano dell'Ordine dei Giornalisti che
aveva rigettato la sua domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti,

ordinava a detto Consiglio Regionale di iscriverlo con decorrenza 28.3.1988 e di notificare a tutti gli effetti l'avvenuto compimento del tirocinio richiesto dall'art. 43 del Regolamento di esecuzione alla legge 3.2.1963 n. 69.

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo proponeva reclamo avverso detta delibera del Consiglio Nazionale avanti al Tribunale di Palermo, sostenendone la nullità per difetto assoluto di motivazione e per l'inesistenza dei presupposti di legge.

Il Tribunale, all'esito del giudizio nel quale si costituivano il [redacted] che chiedeva il rigetto del reclamo ed il Consiglio Regionale che ne chiedeva invece l'accoglimento (il Consiglio Nazionale rimaneva contumace), annullava con sentenza del 15.10.1992, nella composizione integrata prevista dall'art. 63 legge n. 69/63, la delibera del Consiglio Nazionale per difetto dei requisiti previsti dagli artt. 33 e 34 della stessa legge.

La sentenza veniva impugnata dal Barbaro avanti alla Corte d'Appello e nel relativo giudizio si costituivano il Procuratore Generale ed il Consiglio Regionale dei Giornalisti che ne chiedevano la conferma nonché il Consiglio Nazionale dei Giornalisti che aderiva invece all'impugnazione del [redacted].

La Corte d'Appello di Palermo, integrata nella composizione, con sentenza del 10.12.1993 confermava la sentenza del Tribunale, ribadendo che difettavano i requisiti previsti dagli artt. 33 e 34 per l'iscrizione nel Registro dei praticanti. Rilevava al riguardo che l'art. 33 richiede (oltre alla maggiore età, alla cittadinanza italiana, alla buona condotta, all'assenza di procedimenti penali gravi ed al titolo di studio ovvero, in mancanza, al superamento di una specifica prova di cultura) una dichiarazione del direttore del quotidiano che comprovi l'effettivo inizio della pratica, mentre l'art. 34 dispone che detta pratica si svolga presso un quotidiano con quattro giornalisti redattori ordinari e per un periodo non inferiore a 18 mesi. Osservava quindi che alcuni di tali requisiti non ricorrevano ed in particolare quelli previsti dall'art. 34 poiché era risultato che il [redacted] aveva svolto la sua attività presso l'Ufficio di corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina ove, essendo impegnato un solo giornalista, mancava il corpo redazionale minimo previsto e che il direttore del quotidiano aveva quindi legittimamente rifiutato di rilasciare le due dichiarazioni comprovanti rispettivamente che il [redacted] avesse iniziato la pratica presso la redazione della Gazzetta del Sud e che tale pratica fosse stata compiuta. Evidenziava infine la Corte d'Appello che il [redacted] presso il suddetto ufficio di corrispondenza aveva svolto l'attività in modo del tutto autonomo e libero senza obbligo di orari e senza alcuna subordinazione all'unico giornalista impegnato in quell'ufficio, essendosi limitato a curare la redazione di articoli che venivano regolarmente retribuiti.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti deducendo due motivi di gravame e, con distinto atto, il [redacted] con un unico motivo.

Motivi della decisione

I due ricorsi, quello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e quello del _____, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo il Consiglio Nazionale denuncia violazione e falsa applicazione della legge 3 febbraio 1969, n. 69, sollecitando un'interpretazione dell'art. 34 che tenga conto delle moderne tecnologie di accesso alle fonti di informazione e di raccolta delle notizie anche alla luce delle critiche rivolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 1974 ai criteri previsti da detta norma per lo svolgimento dei tirocinio. Sostiene al riguardo che non occorrono ormai strutture con determinate dimensioni per il tirocinio di un praticante ma la sola presenza di un giornalista professionista redattore ordinario per conseguire un apprendistato completo sottolineando che per tale motivo nonché per il fatto che il _____ avesse redatto oltre duemila articoli, di cui non era stata contestata la qualità, aveva valutato positivamente il suo tirocinio per l'ammissione agli esami.

Analoga denuncia viene dedotta dal _____ il quale, anche sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostiene l'inadeguatezza di un'interpretazione che riconosca carattere di tassatività all'art. 34 senza tener conto dei progressi intervenuti nell'attività giornalistica.

I due motivi, riguardando lo stesso profilo di doglianza e facendo riferimento sostanzialmente agli stessi argomenti, comportano un esame congiunto.

In sostanza il punto in contestazione concerne l'interpretazione dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1969, n. 69 il quale richiede che la pratica giornalistica per dar diritto all'iscrizione nel Registro dei praticanti di cui al precedente art. 33 "deve svolgersi presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari".

In precedenza più volte è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale di tale norma, dubitandosi della ragionevolezza del criterio in base al quale viene determinata l'idoneità di un giornale o di un'agenzia per lo svolgimento di un tirocinio utile.

La Corte Costituzionale ha sempre dissipato, però, tali dubbi ritenendo che la determinazione di un tale criterio "implica apprezzamenti e valutazioni che sicuramente rientrano nella potestà di quella appartenente al legislatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza" (Corte Cost. sentenze n. 113 del 1974 e n. 11 del 1968; ordinanza n. 235 del 1987).

Tanto premesso, compete, però, a questa Corte, nella sua peculiare funzione di interpretazione della legge, accertare ai fini in esame se, oltre agli imprescindibili elementi che concorrono a determinare la dimensione della redazione di un quotidiano o di un periodico ovvero di un'agenzia di stampa, sia necessaria anche la presenza fisica del praticante nella struttura produttiva del giornale.

Invero, l'aspetto sostanziale desumibile dal testo della norma è costituito certamente dalla necessità di un inserimento del praticante in una struttura

giornalistica avente le suddette dimensioni. Senza un tale inserimento non è ipotizzabile, infatti, l'espletamento della pratica come intesa dal legislatore.

Ma le multiformi modalità con cui può essere esercitata l'attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorché operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti che tale inserimento sostanzialmente possono determinare e che gli attuali mozzetti multimediali e interattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla presenza fisico del praticante nella medesima sede ove si trovi il numero minimo giornalisti di cui all'art. 34.

In altri termini anche senza la presenza continua del praticante nei locali della redazione potrebbe ugualmente essere ritenuta utile la pratica giornalistica ai fini di cui agli artt. 33 e 34 in esame se, per le modalità con cui viene esercitata, risulti ragionevolmente integrata la nozione di inserimento che, come si è sottolineato, costituisce in definitiva l'effettiva condizione richiesta dalla legge e che presuppone un'attività coordinata con la redazione.

Nè l'avverbio "presso" contenuto nel primo comma dell'art. 34 può indurre a diverse conclusioni per il suo valore di "stato in luogo" che solitamente assume il suo uso, non essendo certamente inappropriato, nell'ambito di un'interpretazione logica, attribuire ad esso un significato che prefiguri un rapporto di collaborazione (cioè nel senso di "applicato a...").

Quando in concreto si realizzi un tale inserimento e certamente compito del giudice di merito il quale, nel valutare le risultanze emerse, deve tener presente le specifiche modalità con cui sono stati espletati i compiti affidati al praticante e, cioè, se essi risultino esercitati, sia pure solo con l'ausilio delle moderne tecnologie, in collegamento con la redazione ed in corrispondenza alle sue quotidiane esigenze. Volendo esemplificare non sarà sufficiente limitarsi ad inviare una serie anche considerevole di articoli su vicende o riflessioni autonomamente svolte anche nelle loro linee generali senza alcuna richiesta od interferenza o comunque un riscontro (esplicito o implicito) da parte della redazione, dovendo, invece, ritenersi necessario che tali articoli siano il risultato anche di un continuo collegamento con la redazione medesima e dell'indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano e, cioè, di un insieme di contatti ed istruzioni che, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante quell'indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica.

In tal modo il concetto di "redazione" e con esso anche quello di "pratica" giornalistica non si prestano ad essere necessariamente contenuti entro determinati limiti spaziali, ma presentano un respiro ben più ampio reso possibile in concreto dalle moderne tecnologie e da una loro adeguata utilizzazione.

L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata ed il giudice di rinvio, al quale gli atti vengono trasmessi anche per le spese, dovrà valutare, uniformandosi ai principi sopra esposti, se nella pratica svolta dal in Palermo ove la Gazzetta del Sud di Messina ha un ufficio di corrispondenza sia

ravvisabile, per le modalità con cui è stata espletata, l'elemento dell'inserimento nell'ampio significato sopra dato.

In realtà in qualche modo la Corte d'Appello, rispondendo ad una specifica doglianza del , si è posto il problema delle modalità operative dell'attività da lui svolta, ma ha limitato l'indagine su elementi non del tutto significativi quali, ad esempio, la mancanza di un obbligo di orari, valutandoli, peraltro, in una prospettiva non corretta in quanto riguardante i rapporti con il corrispondente di Palermo anziché direttamente con la redazione di Messina.

L'accoglimento del motivo di ricorso testè esaminato, sia pure con i limiti entro i quali è stato contenuto e con il rinvio richiesto dalla necessità di una verifica in punto di fatto da parte del giudice di merito, comporta l'assorbimento del secondo motivo dedotto dal consiglio Nazionale con cui viene denunciata l'illegittimità della costituzione nel giudizio di appello del Consiglio Regionale Siciliano dell'Ordine dei Giornalisti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi. Li accoglie entrambi per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.

Così deciso in Roma il 24 aprile 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 MARZO 1996.